

(N. 822)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1964

Modifiche alle leggi 6 febbraio 1948, n. 29, e 27 febbraio 1958, n. 64,
per la elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 17, 23 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 dispongono, rispettivamente:

«...proclama eletto il candidato che ha ottenuto *un numero di voti validi* non inferiore al 65 per cento dei *votanti*» (articolo 17);

«...È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il *maggior numero di voti validi*» (articolo 23);

«La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il *numero degli elettori iscritti nel collegio*» (articolo 19).

Nel primo caso, si adotta il criterio dei voti validi riferiti ai votanti; nel secondo, quello dei soli voti validi; nel terzo, quello dei voti validi riferiti agli elettori iscritti.

L'ultima prescrizione, del riferimento agli elettori iscritti, presenta però, oltre alla possibilità di variazioni ed errori di fatto (per temporanea assenza e conseguente impossibilità di voto degli iscritti; per l'erronea aggiunta degli elettori della sola Camera e

quelli del Senato, eccetera), anche le seguenti aberranti conseguenze di diritto:

a) da un lato, *variazione in meno degli iscritti*, necessariamente diversa da collegio a collegio, *dopo il cosiddetto « blocco »* delle liste elettorali nella imminenza dei comizi. Dopo tale « blocco », le liste non possono più essere variate, nè per morte, nè per perdita della cittadinanza, nè per perdita del diritto elettorale risultante da sentenza passata in giudicato, nè per trasferimento della residenza: articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sull'elettorato attivo.

Ne consegue, che la cifra « bloccata » degli elettori iscritti non corrisponde *mai* a quella reale degli elettori « effettivi »: e che dalla maggiore o minore diminuzione di questi ultimi deriverà un pregiudizio o un vantaggio per l'uno o l'altro candidato;

b) dall'altro, *variazione in più* determinata dall'afflusso in un collegio dei cosiddetti elettori « ospedalieri » (con conseguente perdita degli elettori stessi per il collegio di origine).

Dispone invero l'articolo 51 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera

dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) che « i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ».

Al riguardo i successivi articoli 52 e 53 contemplano le due distinte ipotesi, degli ospedali e case di cura con almeno 200 letti oppure con meno di 200 letti.

Nella prima ipotesi — che è quella prevista dall'articolo 52 — la legge stabilisce che « negli ospedali e case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500 ». Gli elettori ammessi a votare in queste sezioni cosiddette ospedaliere: « sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione »: ciò vuol dire che le liste delle sezioni ospedaliere sono normalmente in bianco, in quanto non è possibile predeterminare, in sede di revisione annuale delle liste, quali saranno gli elettori che, nei giorni stabiliti per le votazioni, si troveranno nel luogo di ricovero.

Le sezioni ospedaliere rappresentano pertanto nuclei di raccolta contingente di espressioni di voto e costituiscono sottrazione di attività alle altre sezioni elettorali ordinarie, nelle cui liste risultano iscritti anche coloro che, a causa delle loro infermità, si trovano nel luogo di ricovero; le sezioni ospedaliere non hanno quindi una assegnazione di forza elettorale che sia stata determinata preventivamente e automaticamente.

A volte, tuttavia, le sezioni ospedaliere hanno delle vere e proprie liste elettorali nelle quali sono iscritti, « in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda » (articolo 52, comma secondo): sono questi, e *soltanto questi*, i veri e propri « iscritti » delle sezioni ospedaliere, e non anche tutti gli altri elettori che, *pure essendo regolarmente iscritti nelle liste di altre sezioni*, sono ammessi a votare nelle sezioni ospedaliere.

* * *

Nella seconda ipotesi — che è quella prevista dall'articolo 53 del citato testo unico —

la legge stabilisce che « negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura... ».

Anche in questo caso si tratta di elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni di provenienza, ma ammessi a votare, a causa del loro stato, presso la sezione nel cui ambito è compreso il luogo in cui sono ricoverati.

* * *

In entrambe le ipotesi sopra accennate gli elettori ammessi a votare nel luogo di ricovero *non* sono da computare tra gli iscritti della sezione ospedaliere, o della sezione nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, in quanto si tratta di elettori *regolarmente iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni*. È di tutta evidenza, infatti, che, qualora gli ammessi a votare nel luogo di cura fossero computati tra gli iscritti della sezione presso la quale votano, si arriverebbe all'assurdo di *calcolare due volte* tali elettori come iscritti di uno stesso collegio o di due diversi collegi (a seconda che la sezione in cui votano e quella di provenienza, nelle cui liste sono regolarmente iscritti, appartengono ad uno stesso collegio o a due diversi collegi).

* * *

Un esempio varrà a meglio evidenziare gli asseriti inconvenienti, di fatto e di diritto, del riferimento agli elettori iscritti.

Supponiamo di avere due collegi, A e B, ciascuno con 200.000 iscritti « *bloccati* ».

Nel collegio A gli elettori « effettivi » si riducono, per variazioni *successive* al blocco e per il ricovero di molti ammalati negli ospedali del vicino collegio B, a soli 198.000. Nel collegio B, invece, mentre le variazioni sono minori, abbiamo l'afflusso dei menzionati « ospedalieri » dal collegio A e da altri collegi, per cui il numero degli elettori « effettivi » sale a 201.000.

Il candidato Tizio ottiene, nel collegio A, 90.000 voti validi su 180.000: egli ha così il

50 per cento dei voti ed una cifra individuale di 45,45 rispetto agli elettori « effettivi », ma la sua cifra individuale determinata a termini dell'articolo 19 della citata legge, con riferimento agli elettori (200.000) *iscritti*, è soltanto di 45.

Il candidato Caio, dello stesso gruppo, ottiene nel collegio B 90.500 voti validi su 182 mila: egli ha così il 49,7 per cento dei voti ed una cifra individuale di 45,02 rispetto agli elettori effettivi, ma la sua cifra individuale determinata con riferimento agli elettori iscritti (200.000) è di 45,25 e così superiore a quella di Tizio. Col sistema attuale viene dunque eletto Caio e non Tizio, ancorchè quest'ultimo abbia la maggior percentuale di voti validi (50 per cento contro al 49,7 di Caio) ed una maggior cifra individuale rispetto agli elettori « effettivi » (45,45 contro al 45,02 di Caio).

Ne consegue, ad avviso del proponente, la necessità di riferire la cifra individuale non già al dato variabile degli elettori iscritti, ma bensì al dato certo dei voti validi, costituente d'altro lato l'unica concreta manifestazione elettorale di cui si possa e debba democraticamente tenere conto.

* * *

L'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, aveva un secondo comma del seguente tenore: « Se non vi sono candidati di quel

gruppo si applica il disposto del terzultimo comma dell'articolo 19 ».

Detto comma è però stato soppresso dall'articolo 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, per cui la sostituzione può oggi avvenire soltanto fra candidati *del medesimo gruppo*.

Ma che avverrà quando non sia più possibile operare la sostituzione nel medesimo gruppo? Si indiranno elezioni suppletive? In caso affermativo, con quale sistema?

Altrettanto dicasi per il collegio Valle d'Aosta: nel caso di dimissioni, o passaggio a miglior vita del sottoscritto proponente, si debbono e possono indire elezioni suppletive? Ammesso che lo si possa, nello specifico caso della Valle d'Aosta non sarà dubbio il sistema, necessariamente uninominale e maggioritario: ma per gli altri collegi della Repubblica come verrà affrontata la elezione suppletiva occorrente per non lasciare il seggio vacante?

Se nel potere del Presidente della Repubblica di indire « le elezioni delle nuove Camere » può ritenersi compreso il potere di indire una o più elezioni suppletive, escludendo così la necessità di una legge costituzionale, va in ogni caso precisato con legge ordinaria il sistema della o delle elezioni suppletive eventualmente necessarie perchè il Senato della Repubblica abbia sempre il suo *plenum*. Ed il sottoscritto proponente ritiene, salvo diverso più illuminato avviso dei colleghi, che il sistema non possa essere altro che l'uninominale maggioritario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto non meno del 65 per cento dei voti validi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato ».

Art. 3.

All'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato con legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Se non vi sono candidati di quel gruppo, si procede ad elezione suppletiva per il collegio resosi vacante.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età ».

Art. 4.

All'articolo 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Se il posto dell'avente diritto alla elezione rimane vacante per qualsiasi causa anteriore o sopravvenuta, si procede ad elezione suppletiva osservando le precedenti norme del presente articolo e quelle dell'articolo 22 ».